

Ragioni e norme

Maria Cristina Redondo

Conicet (Argentina)

Introduzione

Nella filosofia morale contemporanea esiste un profondo dibattito riguardo al carattere particolare o universale delle ragioni giustificative. Nella base di questa discussione si trovano non solo due concezioni incompatibili sulla portata delle ragioni ma, sopra tutto, due visioni opposte della razionalità pratica in generale e di quello che caratterizza un modello plausibile di presa di decisioni. Nella prima parte di questo lavoro, presenterò i due modelli di ragioni per l'azione proposti rispettivamente dall'universalismo ed dal particolarismo. Al riguardo, intendo mostrare il modo in cui essi si collegano con la nozione di norma e di ragionamento pratico basato su norme.

Per cominciare, distinguerò tre sensi in cui l'idea di universalità può essere relazionata con le norme e le ragioni. Sulla base di questa distinzione criticherò quelle teorie che riducono la contrapposizione tra ragioni universali e particolari ad una discussione scuisitamente logica riguardante il carattere defettibile o indefettibile delle norme che le esprimono o esclusivamente semantica riguardante il maggiore o minore grado di astrattezza dei contenuti normativi. In contrasto con queste posizioni, nel seguito cercherò di difendere che la differenza fondamentale tra le posizioni universalista e particolarista risiede nella portata della rilevanza (universale o particolare) che ognuna di esse attribuisce alle ragioni e, a sua volta, che la rilevanza (universale o particolare) delle ragioni non deve confondersi con lo specifico peso assoluto o relativo (*pro tanto*) che le ragioni possono avere.

Nella seconda parte del lavoro, proietterò la tesi dell'universalismo e del particolarismo all'ambito della teoria giuridica. Così facendo si vedrà che, se bene con un linguaggio differente, lì si può identificare una discussione simile a quella sviluppata nella filosofia morale. A mio giudizio, così giustamente si può interpretare il dibattito sulla differenza, introdotta da Ronald Dworkin, tra regole e principi giuridici. In relazione a questo dibattito, la distinzione di diversi sensi di universalità permetterà mostrare come alcune posizioni che, in un senso logico o semantico del termine, chiaramente difendono una concezione universalista sono invece impegnate con una posizione particolarista, dal punto di vista della rilevanza assegnata alle ragioni giuridiche.

Prima di presentare la discussione fra universalismo-particolarismo vale la pena dire alcune parole rispetto al tipo di disaccordo che questa opposizione rappresenta. Una precisazione del genere diventa fondamentale nella misura in cui da essa dipende il tipo di argomenti che saranno considerati pertinenti nell'avallare o screditare una o l'altra tesi. Inoltre, bisogna notare che se non vi fosse accordo su questo punto i partecipanti alla discussione starebbero sostenendo un dialogo senza senso.

L'attuale dibattito tra universalismo e particolarismo nell'ambito della filosofia pratica è, in larga misura, una discussione metafisica sulla possibilità di stabilire relazioni "nomológicas" tra determinate proprietà naturali, da una parte, e determinate proprietà morali dall'altra, o, inoltre, riguardo alla fonte della rilevanza morale di certe proprietà naturali. Da questa prospettiva, la discussione particolarismo-universalismo non sembrerebbe direttamente applicabile o rilevante nell'ambito giuridico. Tuttavia, è anche indubbio che la riflessione sulla natura delle ragioni per l'azione, in generale, è di sommo interesse per le teorie giuridiche contemporanee, che vedono nella nozione di ragione giustificativa un concetto chiave per

comprendere il diritto. Se il diritto è analizzato come un insieme di norme che pretendono offrire ragioni giustificative, bisognerà prendere partito riguardo a che tipo di ragioni esso offra e, di conseguenza, con quale procedimento di presa di decisioni ci impegni.

Al momento di affrontare la domanda riguardo a quale concezione delle ragioni e del ragionamento serve meglio a comprendere le ragioni e gli argomenti giuridici, credo che sarebbe utile non confondere tre tipi di discorsi - e di discussioni - che, pur essendo collegati tra di loro, comportano obiettivi chiaramente diversi. Mi riferisco alla distinzione tra discorsi analitico-concettuali, descrittivo-esplicativi e valutativo-giustificativi. Avendo in mente la presente distinzione, è opportuno mettere in rilievo che l'opposizione tra universalismo e particolarismo, così come qui l'analizzo, è espressione di un disaccordo filosofico, inteso come disaccordo tra modelli concettuali, e che il presente lavoro consisterà esclusivamente in un tentativo di stabilire quali sono tali modelli per poi cercare di riconoscere le teorie giuridiche che assumono una o l'altra posizione.

È noto che esistono diversi modi di intendere l'analisi concettuale, ed è possibile che nella discussione a cui siamo interessati vi sia sottostante un disaccordo anche su questo punto. Senza intenzione di entrare in questo tema, considero importante avvertire che, in quello che segue, analizzerò le due proposte che competono come due modelli concettuali di ideali che, se mostrano di essere logicamente ed empiricamente possibili, in altre parole, internamente coerenti e fattibili di essere implementati da parte dei soggetti reali, possono essere difese o giustificate sulla base di considerazioni di valore. In poche parole, assumerò che siamo davanti a due *ricostruzioni razionali* di una serie di concetti collegati fra di loro, e non davanti a due analisi ermeneutico-interpretative che spiegano o conferiscono senso ad una pratica argomentativa, più o meno estesa, così come i medesimi soggetti di tale pratica la concepiscono. Senza sottovalutare l'importanza di questo ultimo tipo di analisi concettuale, ritengo che l'alternativa di trattare le posizioni presentate come modelli di ideali è l'unica che può rivestire interesse all'interno della teoria generale del diritto. Come reiteratamente è stato segnalato, lo studio del diritto da una prospettiva generale non si collega ad una specifica pratica argomentativa; al contrario, si possono rilevare diverse pratiche consolidate, chiaramente differenti, come sono per esempio quelle del diritto anglosassone e quelle sviluppate negli ordinamenti così chiamati continentali. Ugualmente, sappiamo che esistono interi settori degli ordinamenti giuridici in cui gli operatori tendono a seguire regole in senso "stretto", mentre in altri, sia di fatto o in virtù di una esplicita autorizzazione giuridica, la pratica del "distinguishing" è ampiamente usata. In altri parole, da un punto di vista fenomenologico è fattibile offrire esempi di pratiche in cui gli operatori del diritto, e in modo speciale i giudici, vedono se stessi svolgendo ruoli diversi che avallano, alternativamente, i due modelli argomentativi. Per questo motivo, credo che la discussione qui presentata riveste interesse per la teoria generale del diritto solo nella misura in cui essa si interpreti come un dibattito su due schemi ideali, o modelli, conformemente ai quali è possibile analizzare e praticare il diritto.

I. Prima parte. Universalismo vs particolarismo

Una ragione per l'azione - e su questo concordano particolaristi ed universalisti - è una considerazione rilevante a favore o contro il compimento di una determinata azione. Questa dimensione di forza o rilevanza è unanimemente ammessa come l'elemento centrale del concetto di ragione. Identificare qualcosa come una ragione per agire in un determinato modo, e poi non conferire ad essa alcuna importanza nel ragionamento pratico in cui si

decide ciò che si deve fare, suppone una mancanza di sincerità, oppure che non si usa seriamente il termine "ragione".

L'universalismo ed il particolarismo dissentono su quale sia la portata e la fonte della rilevanza delle ragioni. Secondo l'universalismo, le ragioni hanno rilevanza uniforme ed invariabile e, per tale motivo, hanno una portata universale. La spiegazione di questa caratteristica si trova nel fatto che, le ragioni hanno la loro fonte in norme, e le norme sono il contenuto di condizionali universali - vale a dire quantificati universalmente - che connettono la presenza di certe proprietà o circostanze con determinate conseguenze deontiche. Al contrario, secondo il particolarismo, le ragioni sono sempre relative ad un caso concreto, non a norme universali. Qualsiasi proprietà, secondo sia la situazione individuale, può divenire rilevante, ossia, può costituire una ragione per agire in un senso o nell'altro. Ma tale rilevanza è contestuale e, per ciò, ha una portata limitata ad un caso in particolare.

I. 1. L'universalismo

Riguardo all'universalismo, due osservazioni preliminari sono pertinenti. La forma logica universale che si attribuisce alle norme, niente implica in relazione allo statuto metaetico di tali di norme. In altre parole, una concezione universalista delle norme è compatibile con il realismo, l'anti-realismo, il cognitivismo, il non-cognitivismo, ecc. Nello stesso tempo, tale forma logica universale niente dice riguardo allo specifico peso o forza delle norme. In una concezione universalista delle norme, esse possono avere forza assoluta o *pro tanto*, o possono essere completamente prive di peso. Per esempio, una norma ingiustificata (invalido) è sprovvista di forza giustificativa e non costituisce affatto una ragione. Tra le norme giustificate, quelle di più alto rango (peso insuperabile) si dice che costituiscono ragioni assolute, e che vincono qualsiasi altra possibile ragione in conflitto. Quelle, invece, con forza limitata o superabile costituiscono ragioni *pro tanto* che possono essere superate o sconfitte d'altre considerazioni con cui competono.

È interessante avvertire che la maggior parte dell'analisi teorica su cosa significa seguire una regola centra la sua attenzione in regole assolute. Tuttavia, le regole universali non sono necessariamente di questo tipo. Ma, soprattutto, quando quello che interessa è il contrasto tra una concezione universalista ed una particolarista delle ragioni, la forma più attraente di universalismo è quella che ammette che le norme, senza perdere il loro carattere universale, non costituiscono ragioni insuperabili. In altri parole, l'universalismo si trova in migliore posizione per discutere con il particolarismo quando ammette che le ragioni, pur quando hanno sempre rilevanza invariabile ed uniforme, possono essere superate da altre ragioni e, visti tutti i fattori rilevanti, non riuscire a determinare ciò che si deve fare. Una norma con forza limitata o superabile è universale se e solo se in ogni occasione in cui si verificano le condizioni previste nel suo antecedente, siamo autorizzati ad applicare il suo conseguente, possiamo cioè, estrarre la conclusione deontica. Il punto cruciale in questo caso è che il dovere stabilito nel conseguente non è un dovere assoluto né concludente.

Riassumendo: L'universalismo ed il particolarismo discutono sulla fonte e la portata (universale o particolare) della rilevanza delle ragioni, ma non sul loro specifico peso. Ambedue le posizioni possono ammettere l'esistenza di ragioni di diverso peso, includendo ragioni assolute. La differenza risiede in che, nel primo caso, le ragioni hanno una fonte ed una portata universale, nell'altro hanno una fonte ed una portata contestuale.

In una concezione di universalista delle ragioni, ragioni e norme universali sono le due facce di una stessa moneta. In virtù di questa relazione speciale tra ragioni e norme, il termine

“ragione” è ambiguo. Talvolta, designa la relazione universale stabilita in una norma, A volte, si riferisce alle circostanze o proprietà previste nell'antecedente di una norma, ed in altri casi, si riferisce a situazioni individuali, fattispecie concrete in cui si verifica l'antecedente di una norma. In altre parole, le ragioni possono essere intese come norme, come proprietà, o come fatti normativi individuali, fatti cioè, che possono essere individuati solo in virtù dell'applicazione di una norma. Nonostante sia realmente difficile evitare questa ambiguità, in queste pagine cercherò di mantenere sempre la distinzione tra la nozione di norma, che in una visione universalista è un condizionale quantificato universalmente e che mette in relazione certe condizioni con una conseguenza deontica, e la nozione di ragione per l'azione, che fa riferimento a delle proprietà o circostanze rilevanti da un punto di vista pratico, e che in una visione di universalista hanno la loro fonte in una norma universalmente valida.

I.1.a. Predicati universali, quantificatori universali e rilevanza universale

Al meno tre sensi di universalità, in tanto che attributo delle norme, meritano di essere chiaramente distinti.

In primo luogo, universalità può significare generalità semantica. In questo senso, una norma universale non si riferisce ad un caso particolare ma ad una classe di circostanze. Sotto questo presupposto, la generalità semantica di una norma è una proprietà graduale: una norma N1 è più generale di un'altra norma N2 se la classe di casi che regola N1 è più ampia che la classe di casi regolati da N2.

Esiste un secondo senso in cui l'universalità può essere una proprietà cruciale delle norme: una norma può essere universale in un senso logico. Questo succede quando la forma logica attribuita ad una norma è quella di un condizionale universalmente quantificato, come opposto alla di un condizionale defettibile (*defeasible*). Conforme a questo secondo senso, le norme stabiliscono una correlazione tra la presenza di certe condizioni ed una conseguenza deontica che ammette l'applicazione della legge del rinforzo dell'antecedente e lo schema di ragionamento Modus Ponens. Cioè, in ogni occasione in cui si verificano le condizionate menzionate nell'antecedente possiamo ottenere il conseguente.

Questi due sensi - logico e semantico - di universalità sono chiaramente parte del concetto di norma in una concezione di universalista: le norme stabiliscono relazioni universali tra certe conseguenze deontiche - il carattere obbligatorio, permesso o proibito di una classe di azioni - ed un caso generico, che si identifica attraverso un insieme di proprietà.

Un terzo senso di universalità fa riferimento alla rilevanza delle norme nella deliberazione pratica, morale o giuridica. Affermare che una norma (semanticamente e logicamente universale) ha rilevanza universale significa che, ogniqualvolta le sue condizioni di applicazione si verificano, esiste una ragione invariabilmente rilevante per fare ciò che il suo conseguente indica. Vale a dire, il verificarsi dell'antecedente di norma comporta sempre una contribuzione (negativa o positiva) in relazione ad un risultato pratico. Questo senso di universalità, certamente, non fa necessariamente parte del concetto di norma universale, e presuppone che la norma in questione sia valida o giustificata. Questa ultima precisazione è essenziale per spiegare la concezione universalista delle ragioni per l'azione, giacché una ragione è invariabilmente rilevante se, e solo se, la norma in cui si fonda è giustificata. In questa prospettiva, dire che in certe circostanze c'è una ragione (sia *pro tanto* o assoluta) per fare qualcosa, presuppone che in tali circostanze è applicabile una norma valida che stabilisce il dovere (*pro tanto* o assoluto) di agire in questo senso. A sua volta, affermare che

una norma costituisce una ragione significa che le proprietà contenute nel suo antecedente sono invariabilmente rilevanti al momento di decidere come agire. Si avverta che la nozione di universalità della rilevanza include un riferimento temporale. La rilevanza universale di una norma esclude la possibilità che, verificandosi le sue condizioni di applicazione in t_1 e t_2 , essa costituisca una ragione in t_1 e non in t_2 .

Di conseguenza, la concezione universalista delle ragioni suppone un doppio impegno. Innanzi tutto, assume una premessa concettuale: una nozione di universalista di norma. In secondo termine, assume una premessa esistenziale: sostiene che vi sono alcune norme che sono valide o giustificate, i.e. che costituiscono ragioni invariabilmente rilevanti.

Come si vede, il nucleo della proposta universalista sulle ragioni per per agire è collegato necessariamente alla rilevanza universale di quelle norme che ne servono di base; tuttavia, questa concezione richiede anche l'universalità semantica e logica di tali norme. Le cose stanno così perché in questa concezione le ragioni presuppongono relazioni nomologiche, e l'universalità semantica e logica sono caratteristiche necessarie dei condizionali che esprimono tale tipo di relazioni. In altri parole, l'identificazione di una ragione invariabilmente rilevante suppone la rilevanza di una norma semanticamente e logicamente universale.

In quanto segue, ogni volta che si usa l'espressione

“ragioni universali” senza ulteriori specificazioni si starà riferimento a ragioni che hanno la loro fonte in norme universalmente valide o rilevanti.

1.2. Il particolarismo

Il particolarismo sfida e si oppone ad una concezione di universalista delle ragioni. Nessuna proprietà è invariabilmente rilevante. La stessa caratteristica, dipendendo dalle circostanze, può costituire una ragione a favore o contro la realizzazione un tipo di azione, o può anche essere assolutamente irrilevante. Solo in un specifico contesto si può stabilire se una proprietà è rilevante (è o non è una ragione), in che senso lo è (a favore o contro) e che peso ha (limitato o insuperabile). Per questo motivo, le ragioni per l'azione esistono e si possono identificare solo in relazione ad ogni situazione particolare in cui si decide come agire. Ciò spiega il valore mutabile che una stessa proprietà assume nel nostro ragionamento pratico.

Va sottolineato che i particolaristi non sono scettici né rispetto all'esistenza di ragioni né rispetto alla possibilità di rispondere univocamente alla domanda: come dobbiamo agire, tutte le cose considerate?. Loro, invece, sì sono scettici in relazione all'esistenza di norme universali che stabiliscano una correlazione necessaria tra certe circostanze di fatto e certi conseguenze deontiche. Dalla loro prospettiva, non è possibile, né ha interesse alcuno cercare o stabilire relazioni normative, legaliformi in senso stretto. Il particolarista difende una concezione olistica e contestualista in cui qualsiasi proprietà o circostanza può acquistare o perdere rilevanza a seconda delle caratteristiche concrete del caso individuale.

Il particolarismo non ha ragione alcuna per respingere l'universalità semantica dei predicati, o degli enunciati pratici. Quello che questa posizione esclude è l'universalità di una specifica relazione che va dalla presenza di certi proprietà naturali a certe conseguenze deontiche. Nessuna proprietà naturale è sufficiente a garantire una conseguenza valutativa o deontica. Ugualmente, è opportuno rilevare che la tesi particolarista non sfida necessariamente l'universalità logica o la possibilità di articolare argomenti deduttivi in contesti pratici. Di fatto, il particolarismo può presentarsi al meno in due forme alternative.

2.a. Se il concetto universalista di norma si dà per scontato e non si mette in discussione, allora il particolarismo è costretto ad essere scettico per quanto riguarda la rilevanza pratica o la validità delle norme universali. Il particolarismo infatti ritiene che quando decidiamo come agire, e cerchiamo ragioni pro o contro un'azione, non ci sono norme valide che possano guidarci. Di fatto, non seguiamo norme, ma neppure dobbiamo seguire norme.

In questa ipotesi, ciò che il particolarista sta facendo è accettare un concetto universalista di norma per poi affermare che le norme così intese, non sono giustificate, e per ciò né hanno né vi è un motivo perché debbano avere alcuna funzione pratica, non giocano cioè nessun ruolo nel nostro ragionamento pratico. Orbene, ammettendo che le norme sono universali, si ammette anche, tacitamente, che a esse sono applicabili la legge del rinforzo dell'antecedente ed il Modus Ponens. Quello che succede è che i ragionamenti e le conclusioni che sarebbe formalmente possibile articolare a partire da norme saranno sprovviste di peso o valore pratico. Il Modus Ponens autorizza ad ottenere conclusioni, ma una conclusione logica - risultante da un argomento deduttivo - non deve confondersi con una ragione per agire, e meno ancora con una ragione concludente - risultante da un bilanciamento o ponderazione di ragioni. Un enunciato - sia una premessa che una conclusione di un argomento deduttivo - esprime una ragione per l'azione in virtù non della logica, ma della teoria sostanziale (politica, giuridica o morale) delle ragioni che si assuma. Conforme ad una teoria di particolarista, le ragioni per l'azione hanno la loro fonte, non in norme universali perché non vi sono norme universali che possano considerarsi valide o giustificate. Un corretto ragionamento pratico non segue norme e non è deduttivo. Solo di fronte ad un caso individuale potremo identificare se vi sono ragioni e se esse sono sufficienti per fare o non fare qualcosa; per arrivare cioè ad una conclusione su cosa si deve fare. Ma, tale ragionamento, e tale conclusione, non possono proiettarsi o applicarsi a nessuno altro caso diverso del presente.

Questa presentazione separa chiaramente gli aspetti logici o formali dalle questioni sostanziali o pratiche e mette in luce il fatto che la prospettiva particolarista non intende necessariamente sfidare una concezione universalista classica della logica, ma sì invece una concezione di universalista classica della morale o delle ragioni per l'azione.

1.2.b. Se bene la presentazione precedente sia ammissibile, non credo che offra la migliore prospettiva per capire la tesi particolarista. Se la disputa tra le due concezioni in questione ha alla base un disaccordo filosofico (inteso come un disaccordo concettuale), non sembra adeguato interpretare il particolarismo come una posizione che accetta la concezione universalista delle norme e discute soltanto la possibile validità o rilevanza pratica di tali norme. In altri parole, non sembra adeguato presentare ai particolaristi come universalisti, benché scettici; e questo è il modo in cui dovrebbero essere interpretati alla luce della caratterizzazione anteriore.

I particolaristi, invece, stanno trattando di mostrare che il nostro ragionamento pratico si svolge in un modo differente a quello premesso dai universaliste. In realtà, stanno respingendo in blocco la proposta filosofica dell'universalismo in relazione alle norme, al ragionamento pratico ed alle ragioni per l'azione, per poi argomentare a favore di un nuovo modo di intendere tali nozioni.

Da questo punto di vista, se si accetta una concezione defettibile delle norme, il particolarismo non ha bisogno essere scettico rispetto ad esse. Quando una norma è concepita come il contenuto di un condizionale defettibile, le condizioni stabiliti

nell'antecedente non sono condizioni sufficienti per ottenere il conseguente. Questa concezione delle norme risulta appropriata per il particolarismo giustamente perché permette ad esso di mostrare che è possibile dar conto della nozione di norma e di ragionamento appoggiato su norme, senza rinunciare o essere in contrasto con la sua tesi sostantiva riguardo alla fonte delle ragioni per l'azione ed alle caratteristiche del nostro ragionamento pratico.

In questa prospettiva le norme non sono più relazioni universali "legaliformi", ma meri compendi o pro-memorie del tipo di importanza che una proprietà può avere in circostanze appropriate. In determinate occasioni, gli antecedenti di queste norme possono esprimere condizioni sufficienti per i suoi conseguenti deontici, ma certamente non esprimono condizioni sufficienti per qualsiasi contesto. Asumere una concezione defettibile delle norme implica che anche chi si richiama ad esse per aiutarsi nell'identificazione di ragioni, non assume che queste ragioni siano invariabilmente rilevanti. Adottando posizione tale si sta sottoscrivendo una tesi sulla forma o status logico delle norme che, a sua volta, offre sostegno alla tesi pratica e sostantiva del particolarismo. In altre parole, respingendo il concetto universalista di norma - e con esso anche le caratteristiche del ragionamento che trova appoggio in norme universali - si cancella la premessa fondamentale da cui dipende la tesi del carattere universalista delle ragioni.

1.3. Il ragionamento pratico appoggiato su norme (universali e defettibili). Ragionamento pratico non appoggiato su norme (sulla base di? Che segue?)

L'universalismo ed il particolarismo sostengono tesi opposte riguardo a caratteristiche centrali della nostra razionalità pratica. In tale misura, il contrasto fra di loro è sostanziale e non può essere ridotto ad una discussione riguardo alla forma logica - stretta o defettibile - delle norme e del ragionamento pratico che poggia su di norme. Per cominciare, si deve avvertire che il carattere defettibile è solo una delle caratteristiche necessarie per fare compatibile l'ammissione di norme, e di un ragionamento pratico che poggia su di norme, con la concezione particolarista delle ragioni. Le cose stanno così perché in questa prospettiva è vero che il ragionamento in base a norme è defettibile, ma è anche che esso è analogico. Il carattere defettibile spiega perché, anche se le condizioni dell'antecedente di una norma si concretano, alla luce di circostanze nuove o inusuali, la norma risulta inapplicabile. Non costituisce cioè, una ragione e non possiamo ottenere a partire di essa alcuna conclusione. A sua volta, l'applicazione analogica di norme mostra perché, anche se le condizioni di applicazione della norma non si verificano, in presenza di condizioni simili possiamo ugualmente applicare la norma ed ottenere una conclusione.

Indipendentemente da questo, ritengo che caratterizzare il dibattito universalismo-particolarismo in termini del tipo di logica o forma condizionale che risulta applicabile alle norme è ingannevole. È vero che queste posizioni concepiscono in modi diversi, e incompatibili tra di loro, il ragionamento pratico fondato in norme. Orbene, si è stato sottolineato il fatto che il ragionamento pratico defettibile (e di conseguenza le norme defettibili) non consentono di ottenere enunciati concludenti riguardo a quello che si deve fare, e questa affermazione è certamente corretta. Tuttavia, per opposizione, essa suggerisce che il ragionamento deduttivo a partire da norme intese come condizionali indefettibili, ossia universali, si garantisca o determini la verità di enunciati concludenti in relazione a ciò che deve essere fatto; tesi che è chiaramente falsa.

Come è stato notato, la posizione universalista ammette che la forma logica del condizionale quantificato universalmente riesce a cogliere con successo la tesi secondo cui le ragioni basati in norme sono per ciò invariabilmente rilevanti. Tuttavia, questa rilevanza stabile o universale, che è un aspetto essenziale del concetto universalista di ragione, non è sinonimo di forza assoluta o concludente. Le ragioni, sebbene universalmente rilevanti, possono essere defettibili o superabili, possono cioè essere ragioni *pro tanto*. Questa possibilità invita a distinguere due sensi in cui si può parlare di defettibilità. Il primo fa riferimento ad una concezione delle norme e del ragionamento pratico che poggia su norme. In questa prospettiva le norme non hanno un antecedente chiuso ed ammettono sempre nuove eccezioni che alterano la sua identità e, di conseguenza, la sua applicabilità. Questo carattere (aperto o defettibile) della norma è atto per esprimere il carattere non universalmente rilevante delle proprietà previste nel suo antecedente come condizione di applicazione; a sua volta si riflette necessariamente nel carattere non deduttivo del ragionamento pratico appoggiato su un simile tipo di norme.

Il secondo senso di defettibilità, invece, non fa riferimento ad una concezione delle norme, ma ad una caratteristica secondo la quale una norma – benché universale o indefettibile – possa essere superata per un'altra in una situazione di conflitto fra di loro. In situazioni di conflitto, diverse norme mutuamente incompatibili si applicano allo stesso caso concreto, e la scelta che si deve operare per risolvere il conflitto lascia intatte l'identificazione ed l'applicabilità delle norme coinvolte.

La concezione universalista delle ragioni è stata relazionata con un modello deduttivo di ragionamento. Questa relazione è corretta nella misura in cui da un punto di vista universalista una ragione esiste in una situazione individuale se, e solo se, tale situazione è un caso di applicazione dell'antecedente di una norma universalmente valida. Possiamo dire che in questa ipotesi il sillogismo deduttivo offre un modello per ricostruire l'esistenza di una ragione per l'azione a partire dall'applicazione di una norma. Nonostante questo, l'universalismo non è costretto ad accettare questo modello di ragionamento come l'unico modello ammissibile di ragionamento pratico. Finché l'universalismo ammetta: 1) la possibile esistenza di ragioni in conflitto, ossia che norme valide incompatibili si applichino alla stessa situazione e 2) la possibilità che tali ragioni (e le rispettive norme) non siano ordinate gerarchicamente, ossia che non vi siano norme ulteriori che determinino che ragione (o norma) prevale in caso di conflitto; l'universalismo deve ammettere che vi son casi in cui la domanda su come si debba agire non può risponderci attraverso l'applicazione deduttiva di una norma. In queste situazioni, normalmente si fa appello ad un modello comparativo di ragionamento pratico, ad una ponderazione delle ragioni coinvolte. La struttura di questo ragionamento non è quella di un argomento applicativo di una norma (né defettibile né indefettibile), e la sua conclusione non è determinata attraverso criteri logici, ma attraverso criteri sostanziali che tengono conto del peso o importanza relativi delle ragioni in considerazione.

A questo riguardo, al meno due riflessioni sono opportune. In primo luogo, è vero che gli universalisti affermano che dietro di ogni ragione vi è sempre una norma universalmente valida che esprime un insieme di proprietà rilevanti, ma questo non significa che tale norma esprima tutte le proprietà che possono essere rilevanti in un caso individuale. In secondo luogo, è vero che gli universalisti sostengono che vi sono norme universalmente valide e che esse costituiscono ragioni universali, ossia invariabilmente rilevanti, ma ciò non significa che tali norme abbiano necessariamente peso assoluto o concludente. In altri parole, la

presenza di una ragione universale è totalmente compatibile con la presenza di altre ragioni universali che, da sole, non determinano cosa si deve conclusivamente fare. Quando vi è un conflitto di ragioni senza che vi sia una norma che imponga un ordine gerarchico - la cui applicazione risolverebbe il conflitto - la domanda riguardo a come dobbiamo agire, per ipotesi, non può risponderci attraverso un ragionamento che poggia su un'unica norma, ma richiede una ponderazione o "bilanciamento" di ragioni.

Riassumendo, è ingannevole e parziale equiparare *tout court* l'universalismo con il rifiuto della defettibilità ed il particolarismo con il rifiuto della deducibilità. Gli universalisti (se non sono assolutisti) possono accettare che vi siano ragioni defettibili (*pro tanto*). Quello che loro chiaramente respingono è che la forma logica delle norme che esprimono ragioni sia quella di un condizionale defettibile. A sua volta, i particolaristi possono accettare la deducibilità. Quello che loro chiaramente respingono è che l'esistenza di una ragione per l'azione sia il risultato di, o possa essere ricostruita a partire da, un ragionamento deduttivo che poggia su una norma. Infine, ambedue le posizioni sono d'accordo che di fronte ad un conflitto di ragioni non gerarchizzate il ragionamento deduttivo appoggiato su norme non è il modello appropriato per determinare cosa si deve fare conclusivamente.

1.4. Alcune conseguenze da segnalare

– In primo luogo è opportuno notare che, a differenza della universalità intesa come generalità semantica, il carattere universale delle ragioni è una proprietà tutto o niente: una ragione è invariabilmente rilevante, oppure no. Ciò significa che, in relazione ad un determinato ambito di ragioni, non è possibile sostenere una posizione più o meno universalista, perché non è una questione di grado. Questo carattere tutto o niente si spiega perché, in una prospettiva universalista, le ragioni presuppongono e hanno la sua fonte in norme intese in senso stretto, e questa caratterizzazione delle norme non è graduale: una relazione normativa tra certe circostanze o proprietà ed una conseguenza di deontica è una relazione necessaria o universale, altrimenti, non è una norma. In contrasto, il particolarismo – se accetta collegare la sua posizione con una specifica concezione delle norme – richiede una concezione defettibile e respinge una concezione stretta delle norme. Da quanto detto ne segue che le concezioni universalista e particolarista delle ragioni sono concezioni escludenti tra di loro.

Come è stato detto prima, le concezioni universaliste delle norme e delle ragioni possono considerarsi come due facce della stessa moneta. Le posizioni che difendendo il carattere defettibile delle norme credendo di preservare una concezione di universalista delle ragioni sembra che non siano consapevoli di questa relazione, e per ciò risultano a prima vista incoerenti. Più avanti tornerò su questo punto.

Ad ogni caso, si avverta che non intendo equiparare né il particolarismo con una concezione defettibile delle norme, né l'universalismo con una concezione "stretta". L'universalismo ed il particolarismo non si riducono a concezioni sulla struttura di logica delle norme. Da quanto è stato detto fin qui solo segue che l'universalismo implica una concezione universalista delle norme. Il particolarismo, in rigore, può prescindere della nozione di norma. Tuttavia, se ne accetta una, questa deve essere una concezione defettibile.

– Una seconda conseguenza del contrasto tra universalismo e particolarismo è collegata alla distinzione tra l'esistenza ed identificazione di un contenuto normativo, da una parte, e la sua formulazione ed applicazione in un caso individuale, da un'altra.

Se non si considera ammissibile che l'esistenza e l'identificazione di un contenuto normativo sia indipendente dai casi individuali a cui si applica, allora non c'è speranza per l'universalismo. Conforme ad una posizione universalista le norme governano i casi individuali precisamente perché, indipendentemente da essi, vi sono norme universali che stabiliscono quali proprietà sono rilevanti per decidere come agire. Se l'esistenza e/o identificazione delle norme - e di conseguenza delle proprietà rilevanti - dipendesse dai casi individuali sarebbe piuttosto sorprendente dire che le norme regolano tali casi. Da un'altra parte, da una prospettiva particolarista, l'esistenza e l'identificazione di una ragione, e di conseguenza l'esistenza e l'identificazione della norma defettibile correlativa, si determinano nello stesso momento o contesto in cui tale norma si applica. In poche parole, l'universalismo presuppone non solo la distinzione, ma anche l'indipendenza tra l'esistenza e l'identificazione dei contenuti normativi (fonti delle ragioni per l'azione) e la loro formulazione ed applicazione in un caso concreto. Il particolarismo, invece, se accetta parlare di norme, presuppone lo contrario: l'esistenza e l'identificazione della norma defettibile che indica cosa dobbiamo fare dipende assolutamente del contesto particolare nel quale essa viene applicata.

Come si vedrà più avanti, alcune posizioni intendono difendere il carattere universale di principi normativi la cui esistenza e/o identità, tuttavia, si fa dipendere dal caso individuale a cui si applicano. Dovrebbe risultare ovvio oramai che questi principi possono chiamarsi universali solo in un senso semantico o logico. Vale a dire, si esprimono attraverso predicati universali e si attribuisce ad essi la struttura di un condizionale indefettibile. Tuttavia, in quanto espressioni di ragioni per l'azione, chiamargli universali è retorico. L'universalità semantica, o logica, di un principio non garantisce che esso esprima una ragione universale. Di fatto, un principio semanticamente e logicamente universale può generare l'aspettativa che esprima anche una ragione universale, ossia invariabilmente rilevante. Ma, per l'appunto, è questa l'aspettativa che viene frustrata quando si ammette che l'identità dei principi si fissa in ogni contesto di decisione, vale a dire che i principi non hanno un contenuto stabile.

– Immediatamente connesso a questo tema si trova una distinzione generalmente usata nella teoria giuridica: la distinzione tra i concetti di eccezione e conflitto. Tanto le eccezioni quanto i conflitti possono fondarsi in ragioni; la differenza cruciale è che le ragioni che fondano eccezioni servono a fissare l'identità di una norma, mentre che le ragioni che danno luogo a conflitti, no. Le eccezioni - siano implicite che esplicite - fanno parte del contenuto - implicito o esplicito - delle norme o principi. Esse impediscono che un contenuto normativo sia applicabile ad un caso, vale a dire al caso eccezionale; e ciò significa che impediscono che il contenuto normativo costituisca una ragione in tale caso. In contrasto, le ragioni che generano conflitti lasciano intatta l'identità della norma - e della ragione - con la quale entrano in conflitto, e competono con essa. Tenendo conto di questa differenza, è chiaro che l'universalismo può accettare che il contesto di applicazione di una norma sia fonte potenziale di ragioni particolari che competono con le ragioni universali, ma non potrebbe mai ammettere che un contesto particolare sia fonte di eccezioni alle norme applicabili. In un caso individuale concreto, affermare che una norma esiste o è applicabile, ma che tale caso giustifica l'introduzione di un'eccezione, ammettere cioè che vi è un'eccezione contestuale, che emerge a partire dalle caratteristiche della situazione individuale, è auto-contraddittorio. In realtà, è equivalente ad ammettere che non esiste una norma che regoli tale caso, o che la norma non è applicabile ad esso.

II. Seconda parte. Le ragioni giuridiche

È opportuno ricordare a questo punto che, in un senso importante, il dibattito tra universalismo e particolarismo non è legittimamente trasferibile all'ambito del diritto. Tale dibattito, in larga misura, è una discussione metafisica riguardo alla possibile esistenza di relazioni nomologiche, o di sopravvenienza, tra certe proprietà naturali e certe proprietà morali. La teoria giuridica, invece, discute su istituzioni create per gli esseri umani, la cui esistenza è indipendente dalla risoluzione di questi problemi metafisici. Nonostante ciò, nella misura in cui la discussione universalismo-particolarismo è collegata a due concezioni delle norme e del ragionamento pratico, più concretamente a due modelli incompatibili di presa di decisione, ritengo che non solo è perfettamente ammissibile tentare trasferire la questione al terreno giuridico, ma inoltre, che gli argomenti che si articolano all'interno della filosofia morale meritano dettagliata attenzione da parte dei teorici del diritto.

II.1. L'universalismo nell'ambito giuridico

L'analisi del diritto dalla prospettiva di una teoria delle ragioni per l'azione è complesso perché, in questa ottica, una norma valida non solo costituisce ma anche presuppone e rappresenta ragioni soggiacenti. Conforme ad una concezione ampiamente accettata, la nozione di regola giuridica è necessariamente connessa all'esclusione di queste ragioni soggiacenti.

Applicando i diversi sensi di universalità prima indicati, si può dire che, in una visione universalista, le norme giuridiche: 1. Sono contenuti semantici universali, 2. Hanno la forma logica di un condizionale stretto, e 3. Se valide, esprimono ragioni invariabilmente rilevanti, risultanti dalla ponderazione di ragioni preesistenti. Le dimensioni semantica e pratica delle norme spiegano perché la identità delle norme può essere considerata funzione di ambedue le cose: del significato delle espressioni linguistiche attraverso le quali si esprimono, e/o delle ragioni soggiacenti che esse, in linea di principio, presuppongono e rappresentano. Nella misura in cui una norma giuridica rappresenta ragioni preesistenti, previamente vagliate dall'autorità che le crea, al momento di identificare una norma, tali ragioni devono restare esclusi. Ma, anche per lo stesso motivo, vale a dire perché le norme rappresentano ragioni soggiacenti, queste ultime possono considerarsi parte del contenuto implicito delle norme. In altre parole, si può ammettere che l'identità delle norme giuridiche universali è sensibile alle ragioni soggiacenti che, in tale misura, sono altamente importanti per conoscere quale è il diritto esistente.

Le norme giuridiche, come in generale ogni tipo di norma, sono normalmente intese come collegate ad un specifico modello di presa di decisioni. tale modello può variare a seconda del tipo e peso delle ragioni che tali norme costituiscano. In ogni caso, da una prospettiva universalista, decidere un caso seguendo norme che stabiliscono ragioni giuridiche universali implica decidere prendendo sempre in considerazione - come invariabilmente rilevanti - le proprietà previste nell'antecedente delle norme giuridiche. Certamente, ragioni indipendenti possono competere con le ragioni giuridiche, ma senza alterare la loro identità e rilevanza. Ovviamente, si dovrebbe tener conto di queste considerazioni al momento di stabilire che si deve fare conclusivamente, ovvero tutte le cose considerate. **Qui!!!**

Il processo di presa di decisioni appoggiate in norme giuridiche è stato interpretato in maniere differenti, ed in questi interpretari è specialmente discusso la peculiarità esclusiva che si attribuisce alle ragioni appoggiate in rigate giuridici. Conforme all'analisi che ho presentato, la concezione di universalista delle ragioni costituite per norme giuridiche

presuppone necessariamente il carattere esclusorio di questa in relazione a qualsiasi considerazione contestuale. Ma, si avverta, detto carattere non si riferisce al suo forza o peso di fronte ad altri ragioni, ma all'identificazione dei contenuti normativi e l'esistenza delle ragioni che loro costituiscono. Non c'è dubbio che una posizione di universalista può proporre, inoltre, che le norme giuridiche sempre scadono, o impediscono considerare altri ragioni. Ma questa non sono tesi necessaria dell'universalismo e bene resero putrido respingere si senza rinunciando al carattere universale delle ragioni. Una ragione universale, allora, non intima l'esclusione di nessuno ragione che è rilevante al momento di decidendo, escluda sì che detti ragioni possono alterare il suo esistenza e contenuto.

La tesi dell'universalismo applicato nell'ambito giuridico è che le ragioni giuridici sono universali. Questa posizione, tuttavia, non attribuisce a queste ragioni un peso determinato né considera che compromettere si con una specifica teoria riguardo all'origine o le condizioni di validità delle norme che danno luogo a ragionare giuridici. In altri parole, una teoria di universalista è compatibile tanta con una concezione di [jusnaturalista] mangia positivista del diritto. Il punto determinante è che le norme giuridiche, se sono validi, stabiliscono proprietà uniformi ed invariabile rilevanti. Questa tesi ha due implicazioni. In primo luogo, implichi che i contenuti normativi non dipendere dei contesti individuali di applicazione. Se l'identificazione di una norma giuridica essendo lei considerato una funzione del significato di una formulazione y/o delle ragioni soggiacenti [pudiese] essere stabilito in funzione delle caratteristiche di ogni caso individuale, la proprietà di rilevanza universale delle norme dissipano. Questo è così, perché le ragioni giuridici dipendono totalmente del contesto particolare. Per questo motivo, una concezione di universalista delle ragioni giuridiche se bene è compatibile con la maggiore parte delle teorie giuridiche sta in tensione con quelli che adottano una teoria contestuale del significato, in genere, o dell'interpreta giuridico in particolare.

In secondo luogo, se le norme giuridiche sono universalmente rilevanti, allora loro non possono essere rappresentati attraverso condizionali defettibili. Le ragioni giuridici, in questa prospettiva, intimano l'universalità logica della sua fontana normativa. Cioè, tagliate alberi norme devono essere rappresentati attraverso condizionali rigorosi che esprimono condiziona sufficienti per una conseguenza di deontica. In questo punto è attinente ricordare che, se bene la concezione di universalista delle ragioni suppone una concezione rigoroso delle norme, queste idee non sono equivalenti. L'universalità delle ragioni include un elemento di stabilità temporale che è altrui al concetto di condizionale quantificato universalmente, e la prova giusto della differenza tra questo due ideate è che si può adottare una concezione delle norme mangia condizionali rigorosi senza adottando una concezione di universalista delle ragioni. Ciò è giustamente quello che succede quando si nega l'indipendenza tra l'identificazione della norma giuridica, per una parte, e la sua formulazione identificazione o interpreta in un caso particolare, per altro. Quando l'identificazione di una norma si fa dipendere di, o più anche se si equipaggiò a, il suo interpreta in un caso concreto, l'indipendenza prima menzionato collasso. La norma può essere presentato mangiare un condizionale rigoroso, ma non può dire si che lei stabilisce ragioni universali, i.e. uniforme ed invariabile rilevanti.

II. 2. Il particolarismo nell'ambito giuridico

La maggiore parte delle proposte di particolaristi nella teoria giuridica sta giustificata in preoccupazioni morali relazionate con problemi di equità, sebbene non è inusuale che questi

problemi sono presentati come se si originarono in difficoltà semantiche. In qualsiasi caso, non c'è dubbio che ha genuini problemi semantici che anche danno appoggio alla tesi di particolarista. In altri parole, ragioni favorevoli a questo posizione possono trovarsi si nei dibattiti relativi tanti a 1) l'identificazione-interpreta del diritto mangia a 2) la connessione tra diritto e morale. In ambedue prospettive il punto cruciale si riferisce alla possibilità y/o alla plausibilità di identificando regole giuridiche indipendentemente di considerazioni contestuale rilevanti, ed in ambedue discussioni si hanno offerto argomenti che danno appoggio al particolarismo, ora è mangiare una tesi necessaria ed applicabile al diritto in genere, mangiare una tesi contingente ed applicabile solo a determinati settori dell'ordinamento giuridico.

Da un punto di vista del problema dell'identificazione-interpreta del diritto, tutte le teorie che presentano come inevitabile la considerazione di fattori prammatici-contestuali nell'identificazione del diritto stanno d'obblighi ad assumere una concezione di particolarista delle ragioni giuridiche. Ciò è così perché, salva mangiare un'appello meramente retorico, non ha senso affermare che le ragionate giuridici sono uniforme ed invariabile rilevanti allo stesso tempo che si afferma che detti ragioni solo possono essere correttamente concordi avendo in conta le caratteristiche concrete del caso individuale.

Certamente, le teorie dell'interpreta giuridico stanno pensando nel problema dell'identificazione del diritto e non nel tipo di ragioni che questo costituisce o pretende costituire. Tuttavia, è interessante avvertire che alcune teorie del significato y/o dell'interpreta giuridici, una volta che su loro si proietta l'idea dell'analisi del diritto in termini di ragioni per l'azione, risultano necessariamente impegnati con una teoria di particolarista. Come esempio di questi posizioni possono menzionare si: 1) le teorie realiste o scettiche di l'interpreta giuridico, secondo i come l'interpreta giudiziario è infallibile, poiché è lei quella che conferisce significato ai testi giuridici o seleziona colui che deve essere stimato legalmente valido 2) le posizioni [interpretativistas] o rmeneutici , secondo i come l'identificazione delle norme risulta, al meno in parte, dell'attività dell'interprete o 3) in genere, le teorie [contextualistas] a tenore dei come una corretta identificazione del diritto esige avere in conta il contesto di applicazione.

Nella misura in cui si accetta alcuna concezione di questo tipo è impossibile identificare contenuti normativi fuori di un contesto di applicazione. Come ora ho menzionato precedentemente, questo impossibilità alle volte si difende mangiare una tesi teorica di conseguimento generale, applicabile a tutto il diritto; alle volte, invece, si propone mangiare una tesi che, per caso, può applicarsi si a specifici ambiti del diritto, come per esempio il diritto costituzionale, il diritto penale, o a tipi specifici di formulazioni giuridiche, come quelli che esprimono standard altamente astratti.

Dal punto di vista del problema della relazione tra diritto e morale, l'adesione ad un'impostazione di particolarista è conseguenza di un argomento di due tappe. In primo luogo, un argomento che stabilisce una connessione ora bisogna, o meramente convenzionale tra la morale e l'identificazione del diritto, i.e. una relazione interpretativa tra diritto e morale. In secondo luogo, sebbene non meno importante, un argomento a favore di una concezione di particolarista della morale. In altri parole, la tesi della connessione necessaria, o convenzionale, tra diritto e morale non conduce al particolarismo, se la morale è nascita in modo di universalista, o se detto connessione non è interpretativa ma ideale o giustificativo.

Anche da questo punto di vestire la tesi di particolarista può proporre si con raggiunge globale, o locale, e con status necessario, o contingente. Siamo davanti ad una tesi globale e necessario quando la valutazione morale si concepisce mangiare un passo inevitabile nell'identificazione di una ragione giuridica valida. Siamo fronte ad una tesi locale e contingente quando le ragioni morali si considerano incorporati al diritto mangiare una questione di fatto, per esempio, in virtù di una specifica remissione per parte del diritto, o della presenza di concetti moralmente controversi. In questo ultimo caso, quando la tesi si difende con raggiunge locale, si sta implicito accettando che ambedue tipi di ragione bisognano per analizzare il diritto, giacche in alcune occasioni questo stabilisce ragioni universalmente rilevanti ed in altri non.

Se questa spiegazione è corretta, il particolarismo, è per ragionare semantiche o morali, è una posizione ampiamente accettato nella teoria giuridica, anche se probabilmente pochi o praticamente nessuno teorico di quelli che restano abbracciati per questa caratterizzazione stanno disposti ad auto catalogare si come particolaristi.

II.3. Il dibattito nella teoria giuridica

Di fatto, nella teoria giuridica, la differenza tra le concezioni di universalista e particolarista delle ragioni sono stato presentato in termini di un contrasto in due tipi di norme: le rigate ed i principi. Su questo tema, la proposta di Ronald Dworkin ha fatto sedere le basi di un dibattito ancora vigente riguardo alla struttura e la funzione di ambedue tipi di norme. In questo dibattito, molti autori capiscono che la differenza tra regole e principi è solo una questione di grado: i principi sono più astratti, più vaghi, e determinano in minore misura che le rigate un risultato. In altri parole, loro situano la differenza nella generalizzazione semantica o del contenuto di ogni tipo di norma. Rispetto a questa tesi, alcune considerazioni sono pertinenti.

Se questa proposta è corretta, la distinzione tra regole e principi non ha una ripercussione pratica sottolineabile. La differenza nella generalizzazione del contenuto delle regole e dei principi non determinano una disparità nel tipo di ragioni a quello che loro danno luogo. In altri parole, la differenza pratica tra regole e principi, se esiste, non resta catturato per questa divergenza semantica. Come molti autori hanno suggerito, l'eterogeneità tra regole e principi radica nel modo in cui detti norme funzionano nel ragionamento pratico. Se quello che interessa analizzare sono le diverse formazioni in cui il diritto può proporre ragioni per l'azione, allora la maggiore generalizzazione o indeterminatezza di certi righe non solo è, come vedemmo, irrilevante, ma anche ingannevole. al sottolineare lo status semantico universale dei principi si suggerisce erroneo un compromesso con una concezione di universalista delle ragioni giuridiche. Tuttavia, a tenore di quello che ho commerciato di mostrando, detto compromesso non esiste al meno in due casi: 1) quando detti principi sono stimati norme di defettibili e 2) quando il suo esistenza o contenuto dipende insomma o in parte del contesto individuale di applicazione. L'idea (sbagliato) di cui possiamo preservare un modello di universalista delle ragioni anche se accettiamo che le norme sono defettibili succede per forte la connessione necessaria tra quello che ho chiamato le due facce della stessa moneta . Questo è, ignora che le ragionate universali presuppongono norme quantificati universalmente, e che le norme di defettibili non esprimono ragioni uniformi ed invariabile rilevanti.

alla sua volta, l'idea (anche sbagliato) secondo il come può preservare un modello di universalista delle ragioni anche se accettiamo che l'identificazione dei contenuti normativi

può cambiare in ogni contesto di decisione giudiziaria, confonde i diversi sensi di universalità in tanto proprietà delle norme: i principi sono contenuti universali, i.e. si esprimono attraverso predicati universali, ma non costituiscono ragioni uniformi ed invariabile rilevanti, poiché il suo esistenza Y/o contenuto non è stabile.

Riassumendo, la maggiore parte delle teorie giuridiche sottolinea il carattere universale dei principi incorporati al diritto. Tuttavia, non è chiaro che loro adottano una concezione di universalista delle ragioni che detti principi offrono.

Da questo punto di vestire, posizionate come le di Dworkin o del positivismo inclusivo (che a prima vista abbraccia una posizione di universalista) devono accettare una della seguente tesi incompatibile tra se. Per una parte, se loro insistono sul serio in cui le norme giuridiche possono essere defettibili in virtù dell'applicazione di norme o principi morali, loro devono riconoscere che le così chiamati norme giuridiche non costituiscono ragioni universali. Le così chiamati norme giuridiche sarebbero solo formulazioni provvisorie di genuini norme universali morali che, se applicabili ad un caso di oggetto di decisione, possono sconfiggere alle formulazioni giuridiche, impedendo che questa costituiscono ragioni, o alterando dette ragioni nel caso in questione. Questa posizione è universalista, ma in relazione alle norme morali, non alle norme giuridiche. In alternativa, se non sta disposto ad accettare questa conseguenza, e si insiste in cui le norme giuridiche si costituiscono ragioni universali, allora si deve ammettere che i principi morali non sconfiggono alle norme giuridiche. I principi morali entrano in conflitto con le norme giuridiche lasciando intatto la sua identificazione e la sua rilevanza. In pochi parole, posizionate come le di Dworkin o del positivismo inclusivo, oppure difendono il carattere universale delle ragioni giuridiche, nel cui caso le norme giuridiche non possono essere norme di defettibili, oppure difendono che le norme giuridiche sono defettibili, nel cui caso devono ammettere che le uniche ragioni universali sono i costituiti per le norme morali.

Di questa avvertenza non dare inferire si che l'abbandono di una concezione di defettibile delle norme giuridiche è sufficiente per garantire una concezione di universalista delle ragioni giuridiche. L'ammissione dell'universalità logica delle norme giuridiche possono essere tanto ingannevole come la della sua universalità semantica. Le posizionate che difendono il carattere universale delle regole Y/o principi giuridici, unito al carattere costitutivo dell'interpreta giudiziario non hanno bisogno negare che [che] detto di regole Y/o principi possono essere rappresentati logico come condizionali universali. Tuttavia, da questo punto di vestire, le ragioni che offre il diritto soddisfa esattamente la peculiarità che definisce alle ragioni in una prospettiva di particolarista: il suo esistenza Y/o contenuto dipendono di [quien] di dare decidere in una situazione particolare. Queste posizioni stanno negando uno dei presupposti basic della concezione di universalista delle ragioni: la stabilità dei contenuti normativi, senza il come non è possibile l'uniformità ed invariabilità della sua rilevanza. Credendo che una concezione di indefettibile o logico universale delle norme sopportano una concezione di universalista delle ragioni ha importanza confondere la nozione di universalità logica delle norme con il di universalità della rilevanza delle ragioni. Inoltre, succede per forte il tipo di connessione che esiste tra i due sensi di universalità . L'universalità della rilevanza implica l'universalità logica, ma non al contrario.

II. 4. due presentazioni equivalenti?

a questo punto può pensare si che, quello che nella riflessione della filosofia morale para costituire un'opposizione interessante e profondo, nel terreno della teoria giuridica si converte

in una distinzione innocua e meramente formale. Dato che, di fatto, è sempre possibile reinterpretare una disposizione giuridica alla luce del caso individuale, l'unica differenza tra una posizione di universalista ed altro particolarista è di presentazione. Un universalista di dare presentare la sua reinterpretazione mangio frutto di uno sforzo conoscitivo in relazione ad una norma di [preesiste], ed ammettere che l'abbandono di un'interpreta precedente sta basato in un errore; mentre che la stessa operazione portata a termine per un particolarista può essere apertamente presentato mangiare un cambio di norma e delle ragioni giuridiche per parte dell'interprete, avendo in considerazione le caratteristiche del caso che toccano risolvere. L'adozione di un'o altro teoria non para segnare alcuna differenza. In tutto mi sposo, il diritto per bene o per cattivo si può manipolare, solo che detto manipolazione o adeguamento si presenta di differente maniera.

Questi apprezzamenti sono in divide veri e mettono di rilievo, su tutto, le difficoltà che dare affrontare l'universalismo, che assume l'esistenza e la possibilità di conoscendo norme universali. Il modello di universalista non solo non garantisca che attraverso la sua implementazione si eviti il risultato di cui il diritto è effettivamente trattato mangiare un insieme di ragioni particolari, ma che non è chiaro che può benché funzionare mangiare un ideale possibile.

Tuttavia, entra qui ricordare un poco che ora si ha segnalato prima. In tanto ideali, le posizionate comparati rappresentano due differenti modelli di processi di presa di decisione, attraverso i come probabilmente si può arrivare a risultati identici. L'interesse del contrasto di universalismo-particolarismo, ammesso che lo abbia, dare cercare si esclusivamente nel proprio processo decisorio che loro propongono. Concretamente, di accordo all'ideale di particolarista, le considerazioni rilevanti per prendere una decisione non deve stare basati in un'esigenza di coerenza con il passato. Ugualmente, se bene niente osti a che due casi simili in aspetti rilevanti siano decisi della stessa maniera, gli aspetti o proprietà rilevanti non sono quello prestabilito per norme. Cioè, due casi non sono simili perché ambedue cade sotto le condizioni di applicazione della stessa norma o principio, ma perché in virtù delle particolarità ogni di caso individuali, loro meritano una decisione simile. In questo modello il [decisor] di dare trattare a sì stesso, non come [aplicador] di criteri stabiliti in altro seda, o altro tempo, ma mangiare autorità competente nello stabilire in ogni caso quale sono le ragioni per decidere in un modo o altro. In questo modello, il [decisor] può aiutare si con l'invoca di norme, ma detti norme sono sempre defettibili, ed il suo contenuto esige revisione alla luce del caso individuale.

Al contrario, nel modello di universalista, la decisione di un caso individuale risponde ad un'esigenza di coerenza con decisioni anteriori, in casi simili rispetto a proprietà rilevanti. Inoltre, le proprietà rilevanti per giudicare due casi mangio simili stanno dati per il fatto di cui ambedue cade bassofondo l'applicazione della stessa norma o principio preesistente. Il [decisor] non si vede a se stesso come competente per stabilire quale sono le proprietà legalmente rilevanti, ma mangiare [aplicador] di una norma che le stabilisce. In questo caso, il [decisor] non può aiutarsi si con norme, ma che dare fare riferimento a loro. Ugualmente, non può presentare queste norme mangiano defettibili, né ammettere-senza frustrando l'ideale di universalista-che il suo contenuto dipende del caso particolare, o che lui le costituisce in alcuno modo.

Riflessioni finali

È usuale attribuire al diritto una pretesa di rilevanza pratica, i.e. di costituendo ragioni per l'azione. In una lettura di universalista, detto tesi significa che il diritto propone norme che pretendono costituire ragioni invariabili ed uniforme rilevanti in tutti i casi individuali in cui sono applicabili. Una posizione di particolarista è critica in relazione a questa pretesa. Seguendo il filo di alcuni degli argomenti prima menzionati, lei può sostenere, per esempio, che questa pretesa entra in conflitto con un'adeguata concezione della razionalità umana che non si lega a leggi universali, ma che è sensibile alle caratteristiche uniche dei casi individuali in quelli che si decide come agire. o, da altro prospettiva, può argomentare che è una pretesa autofrustrante, perché presuppone una brutta teoria del significato, concretamente, ignora i suoi radici radicale contestuali. o, semplicemente, che è parte di una teoria giuridica scorretta, che non avverte l'inevitabile connessione del diritto con ragioni morali che esistono e si identificano fronte ad ogni caso individuale. Posizioni mangio questa stanno denunciando che se il diritto ebbe la pretesa di costituendo ragioni universali, sta generando un'aspettativa che non può, e nemmeno è ragionevole, soddisfare.

Così come ho affermato all'inizio di questo lavoro, capisco che è importante avere in conta la distinzione tra problemi e discorsi analitici-concettuali, descrittivo-esplicativi e valutativo-giustificativi. Grande parte del dibattito riguardo alle ragioni ed il ragionamento pratico in genere è ambiguo in questo senso, e non è sempre facile situare il livello né l'obiettivo della discussione che si sta sviluppando. Per esempio, in relazione al diritto, la tesi di particolarista può essere interpretato mangiare una tesi descrittiva in quella che si affermi che, mangiare una questione di fatto, il diritto di contemporaneo degli stati democratici-costituzionali funziona mangiare un insieme di ragioni di tipo di particolarista che si appoggiano in una concezione di defettibile delle norme. o, al contrario, può essere competente mangiare una presa di posizione di [evaluativa] che respira e difende una lettura di particolarista delle ragioni che propone il diritto.

In questo lavoro ho commerciato di stabilendo le differenziate concettuali esistenti tra un modello di universalista ed un modello di particolarista delle ragioni. a questo livello concettuale ho supposto che ambedue modelli offrono una ricostruzione coerente della nozione di ragione giustificativa. Dato il carattere basico di questa questione, risulta difficile trovare argomenti (i.e. ragioni) concludenti a favore o in contra di una di queste posizioni senza presupponendo quello che sta in questione. Cioè, senza presupponendo la propria concezione a favore del come si sta commerciato di argomentando.

L'opposizione tra universaliste e particolaristi può essere competente mangiare un disaccordo riguardo alla natura delle ragioni e della razionalità umana. Questo disaccordo, applicato al diritto, ha un significato ed un conseguimento specifico. Quando trattiamo o analizziamo un'istituzione coercitiva mangiare il diritto dalla prospettiva delle ragioni per l'azione, non stiamo parlando di un fenomeno naturale, né riguardo ad un poco su quello che non possiamo deliberato e direttamente influire, ora è attraverso la critica o della difesa teorica, o della partecipazione nella pratica concreta. Se ciò è così, a fine di eleggendo la migliore impostazione filosofica per analizzare il diritto in termini di ragioni per l'azione, è imprescindibile passare ad un livello di valutativo di discorso in quello che si facciano espliciti li valutate che ognuno di questi modelli promuovono, ed i vantaggi o svantaggi che possono risultare della sua implementazione. In altri parole, ammesso che ambedue proposte offrono modelli possibili per comprendere il diritto da un punto di vestire pratico, il trattamento delle norme giuridiche come costituendo uno o altro tipo di ragione è materia di decisione che dovrà essere giustificato sulla base di valori o vantaggi esterni a detti modelli.

Referenze

- Alchourrón, Carlos (1996), Detachment |and| Defeasibility |in| Deontic Logic , *Sudia Logica* 57, |pp|. 5-18.
- Alchourrón, Carlos e Bulygin, Eugenio (1971), Normative Systems, Wein/New York, Springer Verlag.
- Alexy, Robert (1989), On Necessary Relations Between Law |and| Morality, *Ratio Juris* 2, n° 2, |pp|. 167-183.
- Atienza, Manuel e Ruiz Manero, Giovanni (1996), i pezzi del diritto. *Teoria degli enunciati giuridici, Barcellona, Ariel.*
- Bayón, Juan Carlos (1997), Sulla razionalità di dettando e seguire regole , *Doxa* 19, |pp|. 143-180.
- Celano, bruno (2002), 'Defeasibility e |bilanciamento|. Sulla |possibilità| di |revisioni| di |stabili| , *Ragion Pratica* 18, |pp|. 223-239.
- Dancy, Jonathan (1993), Moral Reasons, Oxford, Blackwell.
- Dancy, Jonathan (1999), On The Logical |and| morale Adequacy |of| Particularism , *Theoria*, |pp|. 144-155.
- Dworkin, Ronald (1986), Law Empire, London, Fontana Press.
- Endicott, Timothy (2002), Law |and| Language , in Coleman, Jules |and| Shapiro, Scott (|eds|.), *The Oxford Handbook |of| Jurisprudence & Philosophy |of| Law, Oxford, Oxford University Press, |pp|. 935-968.*
- Guastini, Riccardo (1992), Dalle |fonti| di |alle| di |norme|, 2a |ed|. , Torino, Giappichelli.
- Hage, Jaap C. (1997), *Reasoning |with| Rules. Vanno Essay |on| legale Reasoning |and| Its Underlying Logic, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.*
- Little, Margaret Olivia (2000), Moral Generalities Revisited , in Hooker, Brad |and| Little, Margaret (|eds|.), *Moral Particularism, Oxford, Oxford University Press, |pp|. 276-304.*
- Meggle, Georg (2003), The Universalizability Problem |in| morale Philosophy , in Egidi, rosario, Dell'Utri, Massimo e di caro, Mario (a guarire di), Normatività, |fatti|, |valori|, Roma, Quodlibet, |pp|. 71-87.
- Moreso, José Juan (2001), Principio di legalità e cause di giustificazione. (Sul conseguimento dei |taxatividad|)", *Doxa* 24, |pp|. 525-545.
- Moreso, José Juan (2002^a), Conflitti |tra| di |principii| di |costituzionali| , *Ragion Pratica* 18, |pp|. 201-221.
- Moreso, José Juan (2002^b), a |proposito| di |revisioni| di |stabili|, quasi |paradigmatici| e |ideali| di |regolativi|: replica a Celano , *Ragion Pratica* 18, |pp|. 241-248.
- Nino, Carlos Santiago (1994), diritto morale e politico, Barcellona, Ariel.
- Raz, Joseph (1990), Practical Reason |and| Norms, Princeton, Princeton University Press. Editto per prima volta in 1975
- Ródenas, Angeles (1998), Tra la trasparenza e l'opacità. Analisi della carta delle regole nel ragionamento giudiziario, *Doxa* 21-i, |pp|. 99-121.
- Shafer -Landau, Russ (1997), Moral Rules , *Ethics* 107, |pp|. 584-611.
- Schauer, Frederick (1987), The Jurisprudence |of| Reasons , *Michigan Law Review* 85, n° 6, |pp|. 847-870.
- Schauer, Frederick (1991), Playing |by| di |the| Rules. a *Philosophical Examination |of| Rule -Based Decision -Making |in| Law |and| di |in| Life, Oxford, Clarendon Press.*

- Solum, Lawrence B. (1994), "Equity [and] di [the] Rule [of] Law", in Shapiro, Ian (|ed|..) *The Rule [of] Law. Gnomi XXXVI, New York/London, New York University Press, [pp]. 120-147.*
- Tarello, Giovanni (1974), Diritto, [enunciati], [usi]. *Studi di [teoria] e [metateoria] del [diritto], Bologna, il Mulino.*
- Viola, Francesco e Zaccaria, Giuseppe (1999), Diritto e [interpretazione]. *Lineamenti di [teoria] di [ermeneutica] del [diritto], Roma -Bari, Laterza.*
- Von Wright, Georg Henrik (1983), On So-[called] Practical Inference , in Practical Reason. *Philosophical Papers, [vol]. i, Ithaca, Cornell University Press, [pp]. 18-34.*